



LEGA PRO

COMUNICATO N. 24/L - 16 LUGLIO 2024

24/68

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 11/A della F.I.G.C., pubblicato in data 15 Luglio 2024:

Comunicato Ufficiale n. 11/A;

Si pubblicano in allegato i testi del “Regolamento elettorale per l’elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea federale in rappresentanza dei tecnici” e del “Regolamento elettorale per le elezioni dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici”, approvati dal Consiglio Federale in data odierna.

Pubblicato in Firenze il 16 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE ALLENATRICI E DEGLI ALLENATORI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

ART. 1 – ELEZIONI DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE DEI TECNICI

Al fine di procedere all'elezione dei 26 delegati dei tecnici all'Assemblea federale, l'AIAC, come Associazione di categoria, assume mandato di provvedere alle relative incombenze organizzative secondo le disposizioni del presente regolamento elettorale nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e delle altre Norme di indirizzo del CONI e della FIGC.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

L'AIAC assicura con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e all'effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti e non iscritte alla Associazione stessa (art. 11 punto 5 Statuto).

La convocazione per l'elezione dei Delegati Assembleari, su iniziativa del Presidente dell'AIAC, avverrà, mediante inserzione sul sito internet www.assoallenatori.it e per pubblici proclami su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale.

L'elezione dei delegati per l'assemblea federale avverrà mediante la costituzione di Collegi elettorali individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC in relazione al numero complessivo dei tecnici aventi diritto di voto.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto tutti i tecnici abilitati dalla FIGC ed iscritti nei ruoli del Settore Tecnico in regola, al momento del voto, con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sono eleggibili quali delegati assembleari gli allenatori e le allenatrici di calcio di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in qualsiasi categoria (art. 11 punto 3 dello Statuto). Per quanto riguarda gli altri requisiti e le incompatibilità si applica l'art. 29 dello Statuto Federale.

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC;
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe;
- c) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

I requisiti dovranno essere attestati con autocertificazione.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea federale da parte di uno o più delegati professionisti, è consentita la loro sostituzione con i primi dei non eletti per tale categoria.

Per quanto riguarda i delegati dilettanti si procederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti del Collegio elettorale del sostituito.

ART. 4 – CANDIDATI

Le candidature a delegato assembleare dovranno pervenire alla Segreteria dell'AIAC entro i termini fissati nella convocazione e comunque non oltre 5 giorni dalla data fissata per la votazione.

Una Commissione elettorale nazionale, composta dal presidente (o membro) del Collegio dei Probiviri AIAC, che ne assume la presidenza, da un consigliere AIAC e dal presidente (o membro) del Collegio dei Revisori dei Conti, procederà all'accertamento dei requisiti.

Le candidature possono essere presentate da:

- a) almeno 20 firmatari per gli allenatori dilettanti, o 10 firmatari per gli allenatori professionisti aventi diritto di voto e appartenenti alla stessa categoria (professionisti o dilettanti) del candidato o
- b) dal presidente dell'AIAC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che risulteranno candidati andranno a costituire una lista nazionale unica per i professionisti o liste regionali (o per accorpamento di Regioni, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC) per i dilettanti.

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

In ogni sede di votazione per l'elezione dei delegati assembleari dovrà essere insediata una Commissione elettorale provinciale composta da un Presidente (il presidente del gruppo provinciale o chi da lui indicato) e da due allenatori o allenatrici, uno dei quali anche non associato all'AIAC.

I componenti della Commissione non potranno far parte delle Liste elettorali.

Nel caso in cui non fosse costituito il Gruppo provinciale AIAC, il Presidente Regionale provvederà direttamente alla nomina dei componenti della Commissione, composta da un Presidente e da due allenatori o allenatrici, uno dei

quali anche non associato AIAC.

La FIGC è invitata a delegare un proprio rappresentante che potrà presenziare ai lavori della Commissione, in ogni loro fase.

Le operazioni di voto verranno espletate tramite cabine digitali dotate di tablet. Il tablet verrà attivato all'avente diritto attraverso un sistema di accesso OTP.

La Commissione dovrà:

- acquisire l'elenco dei tecnici, professionisti e dilettanti, aventi diritto al voto secondo dati, forniti dal Settore Tecnico della FIGC;
- accertare l'identità dei votanti;
- attivare all'avente diritto la cabina di voto digitale attraverso la modalità di accesso OTP;
- redigere il verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali e trasmettere lo stesso alla Segreteria Nazionale AIAC a mezzo e-mail (segreteria.generale@assoallenatori.it).

I seggi resteranno aperti, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 della giornata indicata nella convocazione.

Presso la sede nazionale AIAC è insediata la Commissione Elettorale Nazionale, composta come indicato all'art. 4 2° comma. La Commissione riunita, alla presenza di un notaio, procederà alle operazioni di ricevimento, spoglio e aggregazione dei risultati elettorali, redazione del verbale e proclamazione degli eletti.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO

Per procedere all'accertamento del diritto di voto, la Commissione provinciale dovrà richiedere all'elettore l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

L'esercizio del diritto di voto è consentito per gli allenatori e allenatrici dilettanti nella provincia di residenza e per le allenatrici e gli allenatori professionisti e per i preparatori atletici in una qualsiasi delle sedi previste, indipendentemente dal luogo di residenza dell'allenatore.

ART. 7 – VOTAZIONE

Ogni elettore professionista avrà diritto di esprimere un massimo di nove preferenze e potrà esercitare il diritto di voto in qualsiasi sede del territorio nazionale. Gli elettori dilettanti avranno diritto di esprimere preferenze pari a due terzi dei delegati da eleggere sulla lista del proprio collegio elettorale.

I tecnici eleggeranno i delegati (50% professionisti, 50% dilettanti) appartenenti alla propria categoria. Per questo verrà predisposta una lista diversa per ciascuna delle due categorie, con l'elenco dei rispettivi candidati, e l'indicazione, per i candidati dilettanti, della provincia di residenza.

Le cariche di Delegato assembleare e di Consigliere Federale sono incompatibili: qualora un Delegato sia eletto Consigliere deve esercitare l'opzione, e nella carica risultata vacante subentrerà il primo dei non eletti nella lista (nazionale o regionale), dilettanti o professionisti alla quale apparteneva il delegato dimissionario/a. Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Disciplinare - nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Disciplinare - è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 8 – DURATA DELLE CARICHE

I Delegati per l'Assemblea risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

Le situazioni di incompatibilità e di perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto Federale e dal presente regolamento per la elezione a delegato assembleare, nonché la decadenza dalla carica e la relativa sostituzione sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto Federale.

ART. 9 – COLLABORAZIONE CON FIGC E LEGHE

Il Settore Tecnico della FIGC metterà a disposizione delle Commissioni elettorali gli elenchi aggiornati dei tecnici iscritti all'Albo e quant'altro sia richiesto dall'AIAC per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Le Leghe (in particolare la LND) collaboreranno mettendo a disposizione dell'AIAC le proprie sedi provinciali e le proprie reti telematiche.

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DEI TECNICI**

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici vengono eletti nel numero di due, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei tecnici.

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, possono essere eletti gli allenatori e le allenatrici che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva;
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o calciatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di allenatore;
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse;
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse;
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

All'elezione dei Consiglieri Federali, fermo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, possono candidarsi: coloro la cui candidatura è supportata da 2 firmatari tra i delegati assembleari appartenenti alla propria categoria. Ciascun delegato non può supportare più di una candidatura.

La candidatura a Consigliere federale deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, utilizzando il modello allo stesso allegato.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei professionisti ed una per candidati in rappresentanza dei dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri federali della propria categoria (professionisti e dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate, a scrutinio segreto, in due successive tornate, nel modo seguente:

1° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei dilettanti. Per la elezione di cui al presente comma, i delegati dilettanti possono esprimere al massimo 1 preferenza.

II° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei professionisti.

Per l'elezione di cui al presente comma, i delegati professionisti possono esprimere al massimo 1 preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE

I Consiglieri federali risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 – DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale, subentrerà il primo dei non eletti - dello stesso genere e dello stesso status - nella votazione di riferimento. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

- 1) la Segreteria dell'AIAC, entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, mediante delibera gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIAC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale.

Il Consigliere Federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.